

Cuneo, 15 maggio 2017
Protocollo n. 130/2017/9.3

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]

Disciplinare di gara

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione ufficiale: Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte — Società consortile a responsabilità limitata [in seguito per brevità "A.T.L. del Cuneese" o "Azienda"] Indirizzo postale: Via Pascal, 7 Città: Cuneo Codice postale: 12100 Paese: Italia Punti di contatto: Bongioanni dott. Paolo All'attenzione di: Bongioanni dott. Paolo Telefono: 0171690217 Fax: 0171631528 Posta elettronica: amministrazione@cuneoholiday.com
Oggetto dell'appalto	Servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i., come dettagliatamente indicato all'articolo "Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio" del capitolato prestazionale.
Durata del servizio	Anni 2017–2018 [vedi articolo "Durata e decorrenza dell'incarico" del capitolato speciale di appalto].
Luogo di esecuzione	Il luogo di esecuzione del contratto è l'A.T.L. del Cuneese.
Corrispettivo dell'appalto	Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per A.T.L. del Cuneese alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi [vedi articolo "Corrispettivo del servizio" del capitolato speciale di appalto].

Articolo 1	Normativa di riferimento
-------------------	---------------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», in seguito "Regolamento";
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i. «Codice delle assicurazioni private».

Articolo 2	Soggetti ammessi alla gara
-------------------	-----------------------------------

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma 1, del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti¹ di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale².

È vietata l'associazione in partecipazione³. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un'attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell'appalto ovvero, se cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice⁴;
2. iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

¹ Articolo 48, comma 7, del Codice.

² Articolo 48 del Codice.

³ Articolo 48, comma 9, del Codice.

⁴ Articolo 83 del Codice.

209 s.m.i.;

3. aver gestito nel triennio 2014/2015/2016, in qualità di broker assicurativo, almeno 10 amministrazioni comunali o società a partecipazione pubblica.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, si precisa che:

- a. non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria;
- b. i requisiti di cui ai punti 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» e 2) «Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari» devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento;
- c. la mandataria dovrà eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria⁵.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

Articolo 3	Criterio di aggiudicazione
-------------------	-----------------------------------

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, previa valutazione comparativa di offerte fornite da operatori economici abilitati all'esercizio dell'attività in oggetto, individuando l'impresa aggiudicataria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

Apposita commissione giudicatrice — costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice — procederà all'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai criteri qualitativi sotto indicati.

Trattandosi di appalto che non prevede un importo a base di gara da ribassare, il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche e organizzative del servizio offerto. In ordine al requisito economico, lo stesso non darà punteggio ma si intenderà soddisfatto se l'operatore economico dichiara di accettare le percentuali di provvigione in misura prefissata, pari al **5% per l'RC Auto** e del **12% per gli Altri Rischi**.

Al progetto tecnico-organizzativo del servizio la commissione giudicatrice delle offerte pervenute attribuirà un punteggio massimo di **100 punti** in base ai seguenti elementi:

A) Proposta metodologica per l'esecuzione del servizio 1. attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi [punti 15] 2. metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo [punti 15] 3. metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara [punti 15] 4. metodologia proposta per la gestione dei sinistri [punti 15] 5. eventuale piattaforma	Punti 75
---	-----------------

⁵ Articolo 45, comma 5, del Codice.

informatica per la gestione del servizio [punti 15]	
B) Composizione, localizzazione e organizzazione dello staff di interfaccia (si chiede di precisare la struttura del team di lavoro, ruoli e attività; indicare le modalità di raccordo tra lo staff di interfaccia e l'Azienda, la localizzazione della sede operativa) [punti 15]	Punti 15
C) Servizi aggiuntivi offerti [punti 10]	Punti 10
Totale	Punti 100

La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa [criteri **A, B e C**] verrà effettuato con il seguente metodo:

- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo;
- determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario [con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola];
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all'unità; i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente	Criterio motivazionale
0,0	Assente — Completamente negativo
0,1	Quasi del tutto assente — Quasi completamente negativo
0,2	Negativo
0,3	Gravemente insufficiente
0,4	Insufficiente
0,5	Appena insufficiente
0,6	Sufficiente
0,7	Discreto
0,8	Buono
0,9	Ottimo
1,0	Eccellente

L'appalto sarà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ottenuto sommando il punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa [**A, B e C**].

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Azienda. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.⁶

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine⁷.

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

Articolo 4	Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta
-------------------	--

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire a A.T.L. del Cuneese, via Pascal n. 7 — 12100 Cuneo — a mezzo posta (raccomandata, anche con modalità di consegna mediante autoprestazione⁸, assicurata o posta celere) o corriere privato, con esclusione della consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **1° giugno 2017**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che gli uffici amministrativi di A.T.L. del Cuneese osservano il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì:	8.30 - 13.00
Martedì:	8.30 - 13.00
Mercoledì:	8.30 - 13.00
Giovedì:	8.30 - 13.00
Venerdì:	8.30 - 13.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato con ceralacca o timbro, controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile il nominativo del mittente e le seguenti diciture:

- **il nominativo dell'operatore economico;**
- **la dicitura: «indagine di mercato per affidamento servizio brokeraggio»;**
- **codice fiscale e partita Iva;**
- **indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico.**

⁶ Articolo 95, comma 12, del Codice.

⁷ Articolo 32, comma 4, del Codice.

⁸ Articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 s.m.i., «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

➡ **Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa**

Nella busta — che deve riportare la dicitura «**Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

A. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., da compilarsi utilizzando preferibilmente il «**Modello di dichiarazione — Allegato A**» predisposto dall'ufficio e allegato alla presente — in carta libera, con sottoscrizione del titolare o di un legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, resa sotto la personale responsabilità del dichiarante.

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi anche se non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere resa da tutti gli operatori economici interessati per quanto di competenza.

I soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora formalmente costituiti, devono dichiarare che, in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno degli operatori facenti parte del raggruppamento o consorzio, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti⁹.

➡ **Busta n. 2 – Offerta tecnica**

Il concorrente deve inserire l'offerta tecnica nella busta contraddistinta con la dicitura «**Busta n. 2 — Offerta Tecnica**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

Ogni documento costituente l'offerta tecnica deve essere sottoscritto, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.¹⁰

All'offerta tecnica deve essere allegata, per ciascun sottoscrittore, copia del documento di identità, in corso di validità.

L'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni, dei contenuti e delle finalità delle prestazioni relative all'appalto riportate nel capitolato speciale di appalto, deve illustrare i criteri sotto indicati e contenere la seguente documentazione:

[Riferimento criterio A]: Breve proposta metodologica per l'esecuzione del servizio — [punti massimi attribuibili: 75].

Tale documentazione, consiste in una relazione tecnica, formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione [massimo 4 pagine [2 fogli] formato A4, carattere 12, Times New Roman, interlinea singola] che deve illustrare:

1. attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi [punti 15]
2. metodologia proposta per la gestione del programma assicurativo [punti 15]

⁹ Articolo 48, comma 8, del Codice.

¹⁰ Articolo 48, comma 8, del Codice.

3. metodologia proposta per l'assistenza nelle fasi di gara [punti 15]
4. metodologia proposta per la gestione dei sinistri [punti 15]
5. eventuale piattaforma informatica per la gestione del servizio [punti 15]

[Riferimento criterio B]: Composizione, localizzazione ed organizzazione dello staff di interfaccia – [punti massimi attribuibili: 15].

Tale documentazione, consiste in una relazione tecnica, formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione [massimo 2 pagine [1 foglio] formato A4, carattere 12, Times New Roman, interlinea singola] che deve illustrare la composizione, localizzazione ed organizzazione dello Staff di interfaccia.

Si richiede di:

1. precisare la struttura del team di lavoro, ruoli ed attività;
2. indicare le modalità di raccordo tra lo staff di interfaccia e l'Azienda, localizzazione della sede operativa.

Si precisa che non verranno valutati i curricula delle risorse indicate.

[Riferimento criterio C]: Servizi aggiuntivi offerti — [punti massimi attribuibili 10].

Tale documentazione, consiste in una relazione tecnica, formalizzata in un documento, redatto in lingua italiana, composto da un numero di pagine tali da consentire una lettura agevole da parte della commissione [massimo 2 pagine [1 foglio] formato A4, carattere 12, Times New Roman, interlinea singola] che deve illustrare i servizi aggiuntivi offerti [indicarne al massimo tre].

L'offerta tecnica deve inoltre contenere la **Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali nei documenti costituenti l'offerta tecnica**, compilata utilizzando il modello allegato alla procedura. A tale dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 — comma 2 — del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.

➡ Busta n. 3 — Dichiarazione inerente al profilo economico

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura «**Busta n. 3 — Dichiarazione inerente al profilo economico**», sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, la seguente documentazione:

1. **dichiarazione inerente al profilo economico**, compilata utilizzando lo schema di «**Modulo dichiarazione inerente al profilo economico**» predisposto dall'ufficio e allegato alla presente;
2. **dichiarazione circa i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**¹¹, compilata utilizzando lo schema di «**Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza**» predisposto dall'ufficio e allegato alla presente.

La dichiarazione inerente al profilo economico e la dichiarazione circa i costi della sicurezza devono essere sottoscritti, per esteso e con firma leggibile e per esteso, su ogni foglio dal legale rappresentante della società o consorzio o mandatario in caso di riunione di imprese; in caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario di concorrenti non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.¹²

¹¹ Articolo 95, comma 10, del Codice.

¹² Articolo 48, comma 8, del Codice.

La predetta documentazione non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla ogni dichiarazione priva di sottoscrizione.

Articolo 5	Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio
-------------------	---

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" di questo disciplinare di gara.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Articolo 6	Modalità di svolgimento della gara
-------------------	---

L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta avverrà in seduta pubblica alle ore **17,00** del giorno **1° giugno 2017**, presso A.T.L. del Cuneese, via Pascal n. 7.

La commissione di gara, costituita ai sensi dell'articolo 77 del Codice, procederà:

1. in seduta pubblica, a verificare la rispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto dalle presenti norme di partecipazione, nonché alla relativa esclusione o ammissione alla gara dei soggetti partecipanti;
2. in seduta pubblica, all'apertura della «Busta n. 2 — Offerta tecnica» e a effettuare la ricognizione della documentazione ivi contenuta con la lettura del solo titolo degli atti rinvenuti;
3. in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate all'articolo «Criterio di aggiudicazione»;
4. in seduta pubblica, la cui data e ora verrà pubblicata sul sito internet dell'Azienda [www.cuneoholiday.com], a:
 1. dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
 2. aprire le buste contenenti la dichiarazione inerente il profilo economico;
 3. determinare il punteggio complessivo più elevato sommando il punteggio relativo ai criteri di natura qualitativa [A, B e C].

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33 — comma 1 — del Codice, provvede, con atto formale, all'aggiudicazione definitiva.¹³

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32 — comma 8 — del Codice.¹⁴

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.¹⁵

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

Articolo 7	Mezzi di prova¹⁶
-------------------	------------------------------------

Come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice, questa stazione appaltante chiederà i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova indicati all'articolo 86 e all'allegato XVII del Codice.

In particolare, saranno accettati i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice:

- a. per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 sopra citato, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
- b. per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogo certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, del Codice. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, del Codice, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Articolo 8	Consultazione della documentazione, informazioni e chiarimenti
-------------------	---

¹³ Articolo 32, comma 5, del Codice.

¹⁴ Articolo 32, comma 6, del Codice.

¹⁵ Articolo 32, comma 7, del Codice.

¹⁶ Articolo 86 del Codice.

La consultazione dei documenti di gara e l'acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili presso A.T.L. del Cuneese, via Pascal n. 7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00, alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico al numero 0171690217.

Avvisi, chiarimenti e comunicazioni relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito Internet dell'Azienda [www.cuneoholiday.com].

Articolo 9	Garanzia definitiva
-------------------	----------------------------

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'articolo 93 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.¹⁷

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.¹⁸

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.¹⁹

Articolo 10	Spese di contratto, di registro e accessorie
--------------------	---

Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica²⁰ — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità²¹.

Articolo 11	Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa
--------------------	---

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con

¹⁷ Articolo 103, comma 3, del Codice.

¹⁸ Articolo 103, comma 1, del Codice.

¹⁹ Articolo 103, comma 10, del Codice.

²⁰ Articolo 32, comma 14, del Codice.

²¹ Articolo 105, comma 1, del Codice.

strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 12	Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto
--------------------	--

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.²²

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta²³.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.²⁴

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.²⁵

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese

²² Articolo 110, comma 1, del Codice.

²³ Articolo 110, comma 2, del Codice.

²⁴ Articolo 48, comma 17, del Codice.

²⁵ Articolo 48, comma 18, del Codice.

raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.²⁶

Articolo 13	Rinvio
--------------------	---------------

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

Articolo 14	Procedure di ricorso
--------------------	-----------------------------

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 15	Foro competente
--------------------	------------------------

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

Articolo 16	Riservatezza dei dati
--------------------	------------------------------

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti di A.T.L. del Cuneese;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è A.T.L. del Cuneese, legalmente rappresentata dal Presidente. Responsabile è il direttore.

Articolo 17	Codice di comportamento
--------------------	--------------------------------

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

²⁶ Articolo 48, comma 19, del Codice.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

Articolo 18	Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”
--------------------	---

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti di A.T.L. del Cuneese che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda stessa, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Articolo 19	Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione
--------------------	--

Responsabile del procedimento è il direttore, signor Bongioanni dott. Paolo [Telefono 0171–690217 – E-mail: info@cuneoholiday.com]. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione del contratto²⁷.

Il direttore
Bongioanni dott. Paolo
Documento firmato digitalmente

²⁷ Articolo 111, comma 2, del Codice.

Capitolato per servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore di A.T.L. del Cuneese

Scheda riepilogativa

EFFETTO	Data di sottoscrizione del contratto
SCADENZA	31 dicembre 2018
DURATA	Anni 2017–2018
CONTRAENTE	Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte Società consortile a responsabilità limitata [in seguito per brevità “A.T.L. del Cuneese” o “Azienda”]
INDIRIZZO	Via Pascal, 7 – 12100 Cuneo
CODICE FISCALE	02597450044

Il direttore
Bongioanni dott. Paolo
Documento firmato digitalmente

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio

L'Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte [in seguito "A.T.L. del Cuneese" o "Azienda"], società consortile a responsabilità limitata, intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa a un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico degli Intermediari di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i. "Codice delle assicurazioni private".

Il servizio ha indicativamente per oggetto le seguenti prestazioni:

- a. individuazione, analisi e valutazione e gestione dei rischi cui A.T.L. del Cuneese è soggetto;
- b. analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c. monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d. redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'A.T.L. del Cuneese;
- e. assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- f. gestione tecnica, amministrativa e contabile di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g. aggiornamento dei contratti in essere e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici;
- h. gestione diretta dei sinistri attivi e passivi.

Articolo 2 — Durata e decorrenza dell'incarico

L'incarico avrà inizio dalla data di sottoscrizione del contratto e durata fino al 31 dicembre 2017. Alla scadenza naturale del contratto, lo stesso potrà essere oggetto di una o più proroghe qualora la normativa al momento vigente lo consenta.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i.

Articolo 3 — Corrispettivo del servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per A.T.L. del Cuneese, alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Articolo 4 — Svolgimento dell'incarico

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Azienda l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione e ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, A.T.L. del Cuneese autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda appaltante, né è in grado di impegnare l'Azienda se non previa esplicita autorizzazione.

Articolo 5 — Pagamento dei premi assicurativi

A.T.L. del Cuneese provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.

Il broker si impegna a rilasciare all'Azienda le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Articolo 6 — Obblighi delle parti contraenti

Il broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'A.T.L. del Cuneese;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di A.T.L. del Cuneese la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

A.T.L. del Cuneese si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto di A.T.L. del Cuneese, con le compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e obblighi riguardanti l'incarico.

Articolo 7 — Riservatezza dei dati

Il broker incaricato è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e documenti e su fatti e notizie di qualunque tipo di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio affidato.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti in occasione del servizio dovranno essere utilizzati unicamente ed esclusivamente per l'espletamento del servizio stesso e nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della privacy.

Tali dati restano di esclusiva proprietà dell'Azienda e non potranno essere utilizzati direttamente o indirettamente per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

Al termine del servizio l'incaricato dovrà consegnare all'ente tutti i dati in suo possesso riguardanti il servizio affidato e non utilizzare o conservare tali dati in forma cartacea o in altro formato.

In caso di accertata violazione del presente articolo l'ente si riserva di agire giudizialmente contro il responsabile nelle opportune sedi civili e penali.

Articolo 8 — Polizza assicurativa

Prima della stipulazione del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i. e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.

Articolo 9 — Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare da parte dell'Azienda appaltante. Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di A.T.L. del Cuneese competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

Articolo 10 — Penali

Lo scostamento non concordato con l'Azienda nello svolgimento dell'incarico rispetto agli impegni assunti dà luogo a contestazione scritta; qualora il soggetto aggiudicatario non fornisca valida giustificazione scritta sarà applicata la penale pari a € 100,00 per ogni contestazione non validamente giustificata.

Articolo 11 — Clausola risolutiva espressa

In caso di reiterati e persistenti inadempimenti e ritardi, debitamente documentati, l'A.T.L. può procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con pieno diritto al risarcimento del danno.

Determina la decadenza dal contratto la mancanza o il venir meno, in costanza di rapporto, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività quali la sospensione o la radiazione dall'Albo professionale o dell'abilitazione all'esercizio della specifica attività o la condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità professionale o che impediscano di contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 12 — Subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio e ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Articolo 13 — Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale della società coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti dell'A.T.L.;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del d. lgs 196/2003 s.m.i.;

- titolare del trattamento è l'Azienda Turistica Locale Del Cuneese Valli Alpine E Città D'Arte, società consortile a responsabilità limitata, legalmente rappresentata dal direttore. Responsabile è il direttore dell'Azienda.

Articolo 14 — Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'Azienda, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica oggetto di questo contratto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte [subappaltatore/subcontraente] agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'Azienda verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 15 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Articolo 16 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.